

R.A.P. S.p.A.
Risorse Ambiente Palermo
Società con Socio unico

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DEL REGIME DI CONVENZIONE PER L'ATTIVITA' DI
CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE DEI
DIRIGENTI E DEI DIPENDENTI SOCIETARI
NEI PROCEDIMENTI PENALI, CIVILI ED AMMINISTRATIVI
E DEL RELATIVO ALBO DEGLI AVVOCATI CONVENZIONATI

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n²²⁴ del 13/06/2014

SOMMARIO

- ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'
- ART. 2 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO
- ART. 3 - GESTIONE DELL'ALBO E MODALITA' DI ISCRIZIONE
- ART. 4 - BENEFICIARI DELLA CONVENZIONE
- ART. 5 - REGIME SPECIALE DI CONVENZIONAMENTO PER "CAUSE DI SERVIZIO"
- ART. 6 - MODALITA' DI ACCESSO ALLA CONVENZIONE PER CONVENTENZIOSI DIVERSI
- ART. 7 - CONDIZIONI DELLA CONVENZIONE
- ART. 8 - OBBLIGHI DI DILIGENZA E RISERVATEZZA. RACCOLTA E CONSERVAZIONE
DELLE INFORMAZIONI
- ART. 9 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO
- ART. 10 - NORMA DI RINVIO
- ART. 11 - PUBBLICITA'



1 - OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento ha ad oggetto la disciplina del regime di convenzionamento tra la Società R.A.P. S.p.A. – Risorse Ambiente Palermo (di seguito “Società”) ed i professionisti Avvocati del pubblico Foro, per l’assistenza legale, giudiziale e stragiudiziale, dei dirigenti e dei dipendenti societari nei procedimenti penali, civili ed amministrativi.

2. A tal fine, è istituito presso la Società un Albo di Avvocati convenzionati, esperti in diritto penale, civile ed amministrativo (di seguito “Albo”) per l’assistenza legale dei dirigenti e dei dipendenti societari alle condizioni *infra* specificate.

3. La convenzione ha la precipua finalità di offrire a tutto il personale dipendente RAP la pianificazione dell’assistenza legale ad un costo certo, prestabilito e vantaggioso, tenuto conto della tariffa professionale stabilita con D.M. n. 55/2014 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, nel rispetto dell’art. 45 del vigente codice deontologico forense a mente del quale *“è consentita all’avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell’articolo 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionati all’attività svolta, fermo il principio disposto dall’art. 2233 del Codice civile.”*

4. Scopo della convenzione e del presente regolamento è, inoltre, l’attuazione di quanto disposto dal vigente CCNL Federambiente, al comma 5 dell’art. 66 ed all’art. 15, comma 6, in ordine alla *“disciplina integrativa per la categoria dei quadri”* e ss.mm.ii., nonché di quanto previsto dall’art. 26 del CCNL Federmanager e ss.mm.ii.: disposizioni normative che prevedono l’onere per la Società di garantire l’assistenza legale al proprio personale dipendente in relazione ai contenziosi derivanti dall’espletamento di compiti e funzioni aziendali (cc.dd. *“cause di servizio”*).

5. Con il presente regolamento la Società intende, in particolare, disciplinare sia le modalità di gestione dell’Albo e di scelta dei professionisti, sia gli aspetti economici della convenzione sia, ancora, i presupposti per l’accesso alla convenzione.

ART. 2 - REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO

1. Per essere iscritto all’Albo, ciascun Avvocato professionista di cui all’art. 1, comma 2, del presente regolamento, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
- godimento dei diritti civili e politici;
- iscrizione all’Albo degli Avvocati da almeno cinque anni;
- comprovata esperienza in diritto penale e/o civile e/o amministrativo;
- non avere riportato condanne penali né essere sottoposto a procedimenti penali e/o disciplinari;

- assenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, nei confronti della Società, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per tutta la durata del mandato e per i successivi tre anni dal relativo esaurimento, l'aver assunto incarichi professionali avverso la Società, nonché la titolarità di qualsivoglia diritto, accertato o presunto, da far valere nei confronti della stessa;

2. In ogni caso non possono accedere all'Albo coloro che:

a) si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.

b) siano il coniuge, il convivente, un parente entro il quarto grado o un affine entro il secondo grado di soggetti che abbiano funzioni di direzione o siano dirigenti presso la Società o una società controllante e/o detengano il potere di assumere decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società;

c) abbiano rapporti professionali o commerciali o di affari con uno qualunque dei soggetti di cui ai punti precedenti.

3. Non possono far parte dell'Albo *de quo* i Professionisti che si trovino nelle condizioni di non potere contrattare con la Pubblica Amministrazione.

4. Con la domanda di iscrizione all'Albo e con la sottoscrizione, per adesione, della convenzione, ciascun professionista attesta, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità nonché l'inesistenza di cause di conflitto di interessi, di cui la precedente comma 1, dichiarando, altresì, la piena conoscenza della convenzione medesima, con impegno a rispettarne ogni dettame.

5. La Società si riserva la facoltà di disporre, in qualunque momento, la cancellazione dall'Albo dei professionisti che:

- abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;

- ne abbiano fatto espressa domanda;

- abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato all'incarico o siano oggettivamente impossibilitati a portarlo a compimento;

- non abbiano assolto con puntualità, diligenza e professionalità gli incarichi affidati;

- si siano resi responsabili di eventuali inadempienze, anche con riguardo ai precetti contenuti nel Codice Deontologico.

ART. 3 – GESTIONE DELL'ALBO E MODALITÀ DI ISCRIZIONE

1. Responsabile della gestione e della tenuta dell'Albo – d'ora innanzi "Gestore" - è il Direttore del Dipartimento Affari Legali e Generali della Società.

2. La domanda di iscrizione, così come ogni altra richiesta, dovrà essere indirizzata a:

R.A.P. S.p.A., Dipartimento Affari Legali e Generali – Piazzetta benedetto Cairoli snc –
rap.spa@cert.comune.palermo.it.

3. La domanda di iscrizione, da redigere in forma libera, dovrà contenere:

- copia del *curriculum vitae et studiorum* in formato europeo;
- copia del documento di identità, del codice fiscale e del tesserino rilasciato dal Foro di appartenenza;
- l'indicazione del conto corrente per l'accredito di eventuali emolumenti;
- l'elezione del domicilio e l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata;
- l'autorizzazione al trattamento dei dati personali in ossequio alla normativa vigente.

4. Rientra fra i compiti del Gestore:

- esaminare le domande di iscrizione all'Albo;
- provvedere all'iscrizione dei professionisti idonei, previa sottoscrizione del relativo atto d'obbligo;
- verificare periodicamente la permanenza dei requisiti in capo ai professionisti iscritti;
- curare la corrispondenza con i professionisti Avvocati convenzionati;
- mantenere l'Albo costantemente aggiornato;
- verificare la sussistenza dei presupposti per la praticabilità del regime speciale di convenzionamento riservato alle cc.dd. cause "di servizio" di cui al successivo art. 5;
- verificare che l'oggetto della causa da gestire in regime di convenzionamento, ex art. 5 del presente regolamento, non sia in conflitto con le ragioni societarie;
- esprimere parere di congruità sul preventivo reso dal professionista e sulle parcelle;
- curare gli adempimenti atti ad assicurare, a tutti i beneficiari della convenzione, un'adeguata divulgazione dei dati contenuti nell'Albo.

5. In particolare, è compito del Gestore fornire copia dell'Albo, ed eventuali aggiornamenti e/o modifiche, a ciascuna Segreteria Dipartimentale, nonché provvedere alla pubblicazione dell'Albo nel sito intranet aziendale alla voce "personale".

4 – BENEFICIARI DELLA CONVENZIONE

Possono usufruire della convenzione tutti i dipendenti e tutti i dirigenti societari, compreso il personale in quiescenza entro cinque anni dalla data di relativa immissione.

ART. 5 - REGIME SPECIALE DI CONVENZIONAMENTO PER "CAUSE DI SERVIZIO"

1. In ragione di quanto previsto dagli articoli 66, comma 5, e 15, comma 6, del vigente CCNL Federambiente, nonché in aderenza a quanto disposto dall'art. 26 del CCNL Federmanager, la Società intende garantire a tutto il personale dipendente la necessaria assistenza legale nonché l'eventuale pagamento delle relative spese nei procedimenti penali e civili - non provocati da azioni dolose e/o

ricongiungibili a colpa grave – che scaturiscano da fatti e/o comportamenti e/o atti connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.

2. Il dipendente/dirigente, che abbia avuto conoscenza di un procedimento civile e/o penale e/o amministrativo a proprio carico per fatti direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli, deve darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Gestore dell'Albo ed all'Organismo di Vigilanza e Controllo.

3. Il dipendente/dirigente potrà scegliere l'Avvocato, che lo assisterà nel procedimento cui è sottoposto, tra quelli facenti parte dell'Albo Avvocati aderenti alla convenzione di cui al presente Regolamento ed indicarlo nella predetta comunicazione.

4. Il Gestore, verificata la sussistenza dei presupposti prescritti dalle norme contrattuali sopra citate, predispone l'atto deliberativo da sottoporre al C.d.A. per il rilascio dell'autorizzazione, al dipendente/dirigente, affinché lo stesso possa procedere al conferimento dell'incarico professionale, al legale indicato, alle condizioni di cui al presente Regolamento e, esaurito ogni adempimento procedurale, comunica l'esito del procedimento autorizzativo al dipendente/dirigente ed al professionista eventualmente scelto.

5. La verifica di cui al precedente comma 4 deve avere riguardo ai seguenti presupposti:

A) Gli atti e i fatti oggetto del procedimento giudiziario devono essere conseguenza dell'espletamento del servizio o dell'assolvimento degli obblighi istituzionali, e ciò significando che la Società terrà indenni i soggetti che abbiano agito in nome e per conto, oltre che nell'interesse, della stessa, con la conseguenza che il requisito essenziale del nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere ed il compimento dell'atto da parte del dipendente/dirigente può considerarsi sussistente solo quando risulti possibile imputare gli effetti dell'agire del dipendente/dirigente direttamente alla Società.

In ogni caso, non potrà darsi luogo ad alcun rimborso di spese legali nei casi in cui il dipendente/dirigente abbia perseguito un interesse proprio, personale e/o egoistico.

B) Assenza di conflitto di interessi.

Sotto altro profilo, presupposto essenziale per accedere al rimborso è che il dipendente/dirigente abbia agito al fine di perseguire un interesse societario.

Ai fini del rimborso non è sufficiente la mera esclusione della responsabilità in sede giudiziaria: deve essere in concreto esclusa anche ogni eventuale responsabilità di tipo disciplinare o amministrativo per mancanze attinenti al compimento dei doveri d'ufficio.

In particolare, le pretese fatte valere dalla Società, eventualmente costituitasi parte civile nel procedimento penale, postulando oggettivamente l'esistenza di un conflitto di interessi tra il dipendente/dirigente e la Società e parti, escludono ogni possibilità di rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente/dirigente, non potendo la difesa del dipendente/dirigente nel giudizio penale

essere riferita alla tutela dei diritti e degli interessi della Società medesima, atteso che il conflitto di interessi deve intendersi *in re ipsa* allorché la Società si sia costituita parte civile nei confronti del dipendente/dirigente, indipendentemente dall'esito del giudizio penale e dall'accertamento della responsabilità a qualunque titolo del dipendente/dirigente.

C) Il provvedimento giurisdizionale deve escludere la responsabilità del dipendente.

La sentenza di assoluzione deve essere, nel merito, con formula piena; pertanto, a titolo puramente esemplificativo, deve escludersi il diritto al rimborso in presenza di una sentenza penale dichiarativa dell'intervenuta prescrizione, poiché con questa il giudice penale si limita a constatare gli effetti preclusivi del decorso del tempo sull'accertamento delle responsabilità penali.

6. È, comunque, fatta salva la facoltà del dipendente/dirigente di scegliere un professionista di sua fiducia non aderente alla convenzione di cui al presente regolamento. In tale ipotesi, la Società coprirà i costi della difesa nei limiti di spesa fissati nel D.M. 55/14, fatta salva l'obbligatorietà del preventivo da sottoporre a preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e ciò anche in presenza di maggiori importi sottoposti, con esito favorevole, al parere di congruità del Consiglio dell'Ordine.

7. Il dipendente/dirigente provvederà direttamente al saldo della/e parcella/e e verrà rimborsato, dietro esibizione di notula o parcella, unitamente ad eventuale copia del bonifico bancario effettuato o altra attestazione di pagamento conforme alla normativa sulla tracciabilità, all'esito della verifica di congruità di competenza del Gestore.

8. Non sono ammesse anticipazioni di spese legali se non nella misura massima del 30% per ciascuna fase, di cui al D.M. 55/14, in cui può articolarsi l'intera prestazione professionale.

9. In conformità a quanto previsto dalla contrattazione collettiva sopra richiamata, nei casi di dolo e colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato, la Società non sarà tenuta ad alcun rimborso, fatto salvo il diritto di ripetere dal Dirigente ogni eventuale spesa già sostenuta, anche con rivalsa sulle attribuzioni, sulle indennità di fine lavoro ed ogni altra forma consentita dalla legge.

10. Nel caso di procedimento penale, vanno osservate le seguenti prescrizioni:

- tutti gli atti iniziali del procedimento devono essere trasmessi dal dipendente/dirigente o dal professionista nominato, al Gestore, competente ad effettuare un'approfondita valutazione dei comportamenti che hanno dato origine al procedimento penale al fine di rendere una relazione al Consiglio di Amministrazione della Società sì da consentire di verificare l'opportunità o meno della Società medesima di costituirsi parte civile nel processo;

- ove la Società si costituisca parte civile nel procedimento penale, ne darà comunicazione al Gestore che, a sua volta, informerà il dipendente/dirigente che non ricorrono i presupposti per l'assistenza in giudizio;

- nel caso in cui, invece, ricorrano i presupposti per l'assistenza in giudizio, il dipendente/dirigente, anche per il tramite del professionista nominato, è tenuto a tenere informata la Società degli sviluppi del procedimento penale stesso.

- in ogni caso, laddove dovessero emergere nel corso del procedimento penale elementi sintomatici di un possibile conflitto tra i fatti per i quali il dipendente/dirigente è stato tratto a giudizio e gli interessi della Società, il Gestore valuterà ex novo se ricorrono i presupposti per l'assistenza in giudizio, ed eventualmente per la costituzione di parte civile nel processo penale.

11. E' consentito al dipendente e/o al dirigente scegliere un solo legale per ciascun procedimento. Pertanto, nel caso in cui l'interessato decida di nominare più legali per il medesimo procedimento, ogni ulteriore onere economico verrà considerato a suo carico. Solamente per i procedimenti penali di comprovata complessità, opportunamente documentata, aventi ad oggetto questioni che coinvolgono aspetti altamente specialistici, è consentita la nomina di due legali di fiducia, alle condizioni economiche de quibus, e previo assenso da parte del Consiglio di Amministrazione.

12. E' garantita la facoltà del dipendente/dirigente di nominare, quale professionista di fiducia, un legale non facente parte dell'Albo, in tale evenienza la Società rimborserà le spese legali nei limiti economici di cui al D.M. n. 55/2014, fatta salva l'obbligatorietà del preventivo da sottoporre a preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 6 - MODALITA' DI ACCESSO ALLA CONVENZIONE PER CONTENZIOSI DIVERSI DI CUI AL PRECEDENTE ART. 5.

1. Eccezion fatta per i particolari casi di cui al precedente articolo 5, il dipendente/dirigente che abbia avuto conoscenza di un procedimento civile e/o penale e/o amministrativo a proprio carico, ha facoltà di scegliere un professionista aderente alla convenzione di cui al presente regolamento, dandone comunicazione al Gestore per opportuna conoscenza.

2. In tal caso, l'espletamento del mandato avverrà alle condizioni previste dalla convenzione come specificate al successivo articolo 7.

3. Nei casi di accesso alla convezione per contenziosi diversi da quelli di cui al precedente articolo 5, la Società non è tenuta ad alcun rimborso né ad alcuna partecipazione economica.

ART. 7 - CONDIZIONI DELLA CONVENZIONE

1. Ai professionisti operanti in regime di convenzione verranno riconosciuti, oltre agli accessori - come per legge - ed il rimborso delle spese sostenute ed adeguatamente rendicontate, i compensi di cui al D.M. n. 55/2014, con un abbattimento del 20 %.

2. Il professionista ha l'obbligo di fornire al cliente convenzionato un preventivo, per l'intera attività professionale da svolgere in suo favore, che tenga conto di quanto previsto al comma precedente.

3. Tra il preventivo e la parcella definitiva non potrà esserci alcuna variazione se non per ragioni aventi carattere di imprevedibilità adeguatamente dimostrate e, comunque, nella misura non eccedente il 5% dell'importo preventivato.

4. Non sono ammesse anticipazioni di spese legali se non nella misura massima del 30% per ciascuna fase, di cui al D.M. 55/14, in cui può articolarsi l'intera prestazione professionale come da preventivo.

Resta salvo tutto quanto previsto al precedente articolo 5.

ART. 8 - OBBLIGHI DI DILIGENZA E RISERVATEZZA. RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

1. Ciascun professionista deve adempiere all'incarico con la massima diligenza professionale ed in conformità alla normativa vigente ed alle regole contenute nel Codice Deontologico.

2. I componenti dell'Albo assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso ed un trattamento delle medesime conforme alla legislazione vigente in materia ed, in particolare, al Testo Unico in materia di protezione dei dati personali.

3. Tutta la documentazione concernente l'attività svolta in regime di convenzione dovrà essere conservata da ciascun professionista per un periodo non inferiore ad anni 10.

ART. 9 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere apportate unicamente con delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza e Controllo.

ART. 10 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia.

ART. 11 - PUBBLICITA'

1. Il presente regolamento è pubblicato sui seguenti siti istituzionali:

- Società: www.rapspa.it

- Comune di Palermo: www.comune.palermo.it.